

10690/21



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente -

Dott. ANTONELLA DI FLORIO

- Consigliere -

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

IMMIGRAZIONE

Ud. 02/12/2020 - CC

R.G.N. 34662/2019

Non 10690

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 34662-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 3553/2019 della CORTE D'APPELLO DI

2020 VENEZIA, depositata il 09/09/2019;

2254 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

rilevato che,

(omissis) , cittadino del Gambia, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 d. lgs. 25.1.2008 n. 25:

(a) in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, ex art. 7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il concreto timore di subire violenze o di essere ucciso da un rivale in amore, militare del governo, dopo che la ragazza contesa aveva sposato l'odierno istante;

la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza;

avverso tale provvedimento (omissis) ha proposto, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 18/7/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza in data 9/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della sostanziale inattendibilità del relativo racconto di vita; 2) della mancata corrispondenza tra le ragioni di fuga del ricorrente dal proprio paese di origine e le ipotesi che legittimano il riconoscimento della protezione internazionale rivendicata; 3) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 4) della insussistenza di un'effettiva situazione di vulnerabilità

suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d'appello è stato impugnato per cassazione da (omissis) con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell'Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;

considerato che,

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto generico e inconferente il racconto di vita del ricorrente in relazione al riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte d'appello erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, senza tener conto che rischi di un danno grave alla persona, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione rivendicata, possano derivare anche dall'attività di cittadini privati non adeguatamente controllati dalle istituzioni statali;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati;

osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l'accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente

preposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 - 01);

in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest'ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto 'della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente' (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene

sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dalla ricorrente, si è limitato ad esprimere una propria soggettiva valutazione in ordine a talune circostanze del complessivo racconto del richiedente, rilevando, in modo laconico e sostanzialmente perplesso, il relativo carattere inverosimile o generico, omettendo totalmente di estendere la propria considerazione all'insieme delle dichiarazioni e di procedere all'esame dell'impegno dell'interessato eventualmente profuso nel fornire tutte le informazioni a sua disposizione ai fini del giudizio;

in particolare, varrà considerare come la corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui all'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251/2007, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura 'procedimentale' e 'comprensiva' del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni;

in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione *in thema* dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del 'modello

legale di lettura' delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l'avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito;

parimenti fondate devono ritenersi le censure articolate dal ricorrente con riguardo al mancato esame dei rischi di mancata protezione da parte delle autorità statali a fronte di minacce ricevute da privati;

a tale specifico riguardo, varrà considerare come il giudice *a quo* abbia disatteso l'istanza di protezione sussidiaria avanzata dal ricorrente sul presupposto della concreta insussistenza, nel caso in esame, di un effettivo stato di vulnerabilità connessa al relativo rientro in patria, atteso che lo stesso si è limitato a prospettare il ricorso di un preteso pericolo per la propria incolumità in considerazione di minacce ricevute da un rivale in amore, senza alcuna allegazione di rischi di persecuzione o di danno grave alla persona provenienti da autorità statali;

sul punto, occorrerà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Sez. 1 - , Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019, Rv. 655628 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017, Rv. 644807 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, dopo aver erroneamente condotto la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente (come specificamente evidenziato in relazione all'esame del primo motivo d'impugnazione in questa sede), si è inammissibilmente

limitato ad affermare, in termini apodittici, l'impossibilità di riconoscere la protezione sussidiaria invocata dall'odierno istante in considerazione dell'assenza di rischi di persecuzione o di danni gravi alla persona provenienti da autorità statali, così trascurando di esercitare i propri poteri di istruzione ufficiosa (nel quadro dei doveri di cooperazione istruttoria imposti dalla legge) attraverso l'approfondimento di tali ultimi rilievi; e ciò, al fine di individuare, in termini positivi e concreti, le specifiche fonti informative suscettibili di comprovare l'effettiva idoneità delle istituzioni gambiane a cautelare l'incolumità dei propri cittadini in relazione a situazioni di vulnerabilità di origine 'privata' così determinate;

con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto nel corpo del ricorso), il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte d'appello erroneamente escluso i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il motivo è fondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell'approccio che

assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell'esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell'isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l'esame del modo in cui l'eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell'interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà - non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale - bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio 'personalizzato' mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l'incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla 'biografia') del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull'entità della degradazione che l'interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d'essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della

vicenda esistenziale *di quella specifica persona*, sì che l'esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica *'vulnerabilità'*) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione ('qualitativa') della *dignità* di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l'esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un'inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell'inevitabile conformazione di quest'ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell'identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall'irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito (lungi dal ritenere precluso l'esame per l'eventuale riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari) dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo

all'incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l'identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, dopo aver sottolineato la generale l'insufficienza dell'eventuale inserimento lavorativo del richiedente nel paese di accoglienza, si è di seguito limitato ad affermare l'impossibilità di procedere all'accoglimento della domanda di protezione in ragione della scarsa credibilità del ricorrente, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di

vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice *a quo* deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. ‘minimo costituzionale’;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza di tutte le censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2/12/2020.

Il Presidente

Giacomo Travaglini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22 APR. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DiPRIMA

Cinzia DiPRIMA

Giacomo Travaglini